



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE CENTER FOR NONLINEAR AND COMPLEX SYSTEMS

*Emanato con Decreto 7 gennaio 2003, n. 4727
Ultime modifiche emanate con Decreto 10 dicembre 2008, n. 13944
Entrate in vigore il 10 dicembre 2008*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE
CENTER FOR NONLINEAR AND COMPLEX SYSTEMS**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Membri aderenti al Centro.....	3
Art. 6 - Organi del Centro.....	4
Art. 7 - Direttore Scientifico del Centro.....	4
Art. 8 - Consiglio Scientifico	4
Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico	4
Art. 10 - Finanziamenti.....	5
Art. 11 - Beni.....	5
Art. 12 - Modifiche al regolamento	5
Art. 13 - Riferimenti Statutari.....	5
Art. 14 - Norma transitoria.....	5



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerche Center for Nonlinear and Complex Systems.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce e ha sede presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, via Valleggio 11, in Como. Il Centro usufruisce dei locali messi a disposizione dal Dipartimento.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. promuovere la ricerca sugli aspetti teorici ed applicativi della teoria dei sistemi complessi, sia classici che quantistici;
 - b. predisporre, proporre, e portare a compimento progetti, a livello nazionale ed internazionale, per lo sviluppo e l'applicazione di tali ricerche, anche in collaborazione con altri istituti di ricerca e singoli ricercatori;
 - c. promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura scientifica.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria l'attività del Centro potrà articolarsi nei seguenti capitoli:
 - a. promozione di iniziative di collaborazione nazionale ed internazionale tra il Centro ed altri ricercatori ed istituti, che includono trasferte dei membri del Centro e periodi di visita al Centro di altri ricercatori;
 - b. promozione di iniziative di applicazione dei risultati della ricerca del Centro e dei suoi ricercatori, e di salvaguardia dei loro diritti di autore;
 - c. organizzazione di workshop e convegni ove le tematiche di ricerca vengano discusse ed approfondite;
 - d. direzione di studenti di laurea, dottorato e post dottorato anche di altre Università durante periodi di formazione e collaborazione con ricercatori del Centro;
 - e. diffusione della cultura scientifica;
 - f. attività redazionale e pubblicazione di articoli, testi, manuali e volumi;
 - g. istituzione di premi e borse di ricerca, con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore e nel rispetto della normativa ad essi specifica;
 - h. altre attività approvate dal Consiglio Scientifico con le modalità di cui all' art. 8. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e associazioni scientifiche.

Art. 5 - Membri aderenti al Centro

1. Membri aderenti al Centro sono:
 - a. i Professori e Ricercatori proponenti;
 - b. Professori e Ricercatori dell'Università degli Studi dell' Insubria, che svolgono attività di ricerca nell'ambito delle finalità del Centro, accolti mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro trenta giorni il Consiglio Scientifico. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico.



- c. possono inoltre essere accolti altri ricercatori e personalità scientifiche esterni all'Ateneo che condividano le finalità del Centro, ivi inclusi studenti di dottorato, post dottorato e borsisti. L'ammissione di questi membri avviene mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro trenta giorni il Consiglio Scientifico.

Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico del Centro;
 - b. il Consiglio Scientifico.

Art. 7 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico del Centro è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio Scientifico del Centro, scelto tra i Professori di prima e di seconda fascia e i Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso. Tale elezione avviene contestualmente a quella del Consiglio Scientifico. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite ad un docente a tempo pieno. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio accademico e può essere confermato.
2. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro;
 - b. presiede il Consiglio Scientifico;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico il programma delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - d. predispose la relazione sull'attività svolta nel biennio, che sottopone al Consiglio Scientifico e, unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore.
 - e. convoca, ogniqualvolta lo ritenga utile, l'Assemblea del Centro per discutere materie di interesse del Centro, che non siano di competenza del Consiglio Scientifico.

Art. 8 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
 - a. Il Direttore Scientifico del Centro;
 - b. di norma da quattro membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.
3. I membri elettivi durano in carica tre anni accademici, con possibilità di rinnovo del mandato.
4. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno e quando almeno due dei membri ne facciano richiesta motivata.
5. La convocazione è inviata a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. E' prevista la modalità telematica per la riunione del Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua le linee dell'attività scientifica del Centro e approva il piano finanziario delle attività del Centro ed il loro rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - b. approva la relazione biennale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore;



- c. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Enti pubblici e privati e singoli ricercatori;
- e. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
- f. delibera in merito alla attribuzione di premi e borse di ricerca;
- g. delibera in merito a qualsiasi altra attività del Centro;
- h. delibera in merito alla iniziazione di nuove attività rispetto a quelle descritte all'art. 4

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed altri ministeri ;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Istituto Nazionale di Fisica della Materia, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ed altri Enti di Ricerca governativi;
 - d. Regioni ed altri Enti pubblici o privati, o Fondazioni;
 - e. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
 - f. Lasciti e contributi liberali.
2. Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia.
3. Il Centro non dispone di personale proprio, ma si avvale di personale del Dipartimento che operi per le attività del Centro stesso.

Art. 11 - Beni

1. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia le apparecchiature scientifiche in dotazione allo stesso Dipartimento. Il Centro può acquisire strumenti e beni inventariabili e non sui propri fondi . Il Centro predispose il regolamento per l'utilizzo di tali beni.

Art. 12 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 - Riferimenti Statutari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto dell'Università degli Studi dell' Insubria e al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 14 - Norma transitoria

1. All'atto dell'approvazione del Regolamento i professori e ricercatori proponenti l'istituzione sono:
 - a. Prof. Giulio Casati, PO
 - b. Prof. Italo Guarneri, PO
 - c. Prof. Giorgio Mantica, PA
 - d. Prof. Roberto Artuso, PA